

Attualità

Sisma 1980/81. Sul contributo Iva buone notizie per i Comuni

20 Settembre 2006

Per la decadenza dallo stesso necessario il verificarsi di entrambe le condizioni previste dal comma 12-bis dell'articolo 36 del decreto legge n. 331 del 1993

Thumbnail Image not found or type unknown Con riguardo agli eventi sismici verificatisi in Campania, Basilicata e Puglia nel novembre 1980 e nel febbraio 1981, la **risoluzione n. 105/E** del 19 settembre 2006 dell'Agenzia delle entrate ha chiarito che lo Stato e gli enti pubblici territoriali⁽¹⁾ possono beneficiare del contributo di cui all'articolo 36, comma 12, del decreto legge n. 331 del 1993⁽²⁾ per le operazioni di costruzione, ricostruzione e ristrutturazione degli edifici e delle opere pubbliche nei Comuni interessati da tali eventi calamitosi, dipendenti da contratti conclusi prima del 29 giugno 1993 e fatturate e registrate⁽³⁾ dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995.

Il menzionato articolo 36, comma 12, ha riconosciuto, fino al 31 dicembre 1995, ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici del 1980 e del 1981, un contributo nella misura massima del 19 per cento commisurato ai corrispettivi, al netto dell'Iva, relativi all'acquisto dei beni utilizzati e alle prestazioni di servizi ricevuti, anche in dipendenza di contratti di appalto, per la costruzione, ricostruzione o riparazione degli edifici e delle opere pubbliche e di pubblica utilità distrutti o danneggiati.

Per l'erogazione del contributo sotto forma di rimborso, i soggetti danneggiati dovevano inoltrare alle rispettive direzioni regionali delle Entrate di competenza apposita documentazione elencata nella circolare del 3 ottobre 1995, n. 256, dell'ex ministero delle Finanze.

Detto contributo non poteva, tuttavia, essere concesso:

- se superiore alla somma corrisposta a titolo di Iva, per l'eccedenza
- per i corrispettivi che avevano beneficiato dell'esclusione dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto⁽⁴⁾
- nell'ipotesi in cui relativamente all'imposta addebitata per rivalsa era stato esercitato dal cessionario o dal committente il diritto alla detrazione d'imposta⁽⁵⁾.

Il successivo comma 12-*bis* ha aggiunto un'ulteriore causa ostativa alla concessione del contributo, limitatamente alle operazioni di costruzione, ricostruzione, e ristrutturazione delle opere pubbliche e di pubblica utilità nei confronti dello Stato e degli enti pubblici. Dette operazioni non dovevano, infatti:

- dipendere da contratti conclusi entro il 29 giugno 1993
- essere fatturate e registrate entro il 31 dicembre 1993.

La questione controversa affrontata nella risoluzione in commento è quella se la decadenza dalla concessione del contributo discenda dall'alternatività del verificarsi dei due presupposti temporali (contratti conclusi entro il 29 giugno 1993 o operazioni fatturate e registrate entro il 31 dicembre 1993), come inizialmente asserito dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, con parere del 2 ottobre 1997, n. 12740, secondo cui "*basta la presenza di anche una sola di tali circostanze per escludere la legittimità del pagamento del contributo*", ovvero la sussistenza di entrambi i presupposti, come affermato dalla Corte di appello di Salerno⁽⁶⁾ e successivamente dalla stessa Avvocatura distrettuale di Salerno⁽⁷⁾.

L'Agenzia delle entrate condivide quest'ultima posizione, in base a un'interpretazione logico-sistematica delle disposizioni agevolative e alla *ratio* della norma, che è quella di erogare un contributo per compensare l'aumento di aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni concernenti la ricostruzione del patrimonio edilizio⁽⁸⁾; infatti, scaduta in data 30 giugno 1993, l'agevolazione costituita dall'esenzione del pagamento d'imposta⁽⁹⁾, il legislatore ha previsto per le operazioni in commento un contributo corrispondente all'ammontare dell'Iva.

In conclusione, lo Stato e gli enti pubblici territoriali possono beneficiare del contributo nella misura massima del 19 per cento sui corrispettivi per le operazioni relative ai contratti di costruzione, ricostruzione e ristrutturazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia, che, ancorché relative a contratti conclusi prima del 29 giugno 1993, siano

state fatturate dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995.

NOTE

1. Indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6, del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Il decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
3. Ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del Dpr n. 633 del 1972.
4. Prevista dall'articolo 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, e successive proroghe.
5. Di cui all'articolo 19, del Dpr n. 633 del 1972.
6. Con sentenza del 15 gennaio 2002, n. 400/2002, depositata il 13 maggio 2005.
7. A seguito di un atto di citazione di chiamata in causa del Comune di Ricigliano.
8. Articolo 5, primo comma, lettere c) ed f), del DI 5 dicembre 1980, n. 799.
9. Articolo 36, comma 13, del DI 28 aprile 1993, n. 131.

di

Valeria Granati

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/sisma-198081-sul-contributo-iva-buone-notizie-comuni>